

COMUNE DI GHIFFA

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 4

DATA: 22/03/2023

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno duemilaventitre, il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 21:00, nella sala del fabbricato denominato "Panizza", in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria e di prima convocazione, nelle persone dei signori:

Nominativo	Presente	Assente
1) LANINO Matteo		X
2) CARULLI Michele	X	
3) PUPPI MARZIO	X	
4) SUMAN Massimo	X	
5) FORTINA Fabio	X	
6) DONEDA MAURA	X	
7) MORANDI MAURA	X	
8) MELICA SERENA	X	
9) COLLA SERGIO	X	
10) MANINI FLAVIO	X	
11) MORISETTI CHRISTIAN	X	
TOTALI	10	1

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario Comunale, Dott.ssa Giorgia D'Arca.

Il Presidente CARULLI Michele, in qualità di Vice-Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e trattato il primo punto all'ordine del giorno, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Il Presidente invita il Consiglio a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto di cui alla proposta di deliberazione che si allega al presente atto per farne integrante e sostanziale. Il Presidente espone il contenuto della modifica all'art. 5 del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

In assenza di interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;

DATO ATTO che la suddetta proposta è corredata dei pareri previsti dall'art. 49 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ESSENDO n. 10 i presenti e votanti, con voti favorevoli n. 10 e contrari n. 0, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione;

DI DICHIARARE, con voti favorevoli 8, contrari n. 0 e astenuti n. 2 (Consigliere Colla Sergio e Consigliere Morisetti Christian), espressi per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 52 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 1, comma 738, legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ha, altresì, stabilito che l'Imposta Municipale Propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge n. 160/2019;
- l'art. 1, commi da 739 a 783, legge 27 dicembre 2019 n. 160, disciplina l'Imposta Municipale Propria (IMU);
- in particolare, l'art. 1, comma 777, legge 27 dicembre 2019, n. 160, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i Comuni possono, altresì, esercitare nella disciplina regolamentare dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ED ESAMINATO l'allegato schema di modifica del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: «Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

- l'art. 13, comma 15, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: «A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360»;
- l'art. 1, comma 767, legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: «Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente»;

DATO ATTO CHE la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025", pubblicata in Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 303 – supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'articolo 1, comma 775, prevede che: «In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023»;

DATO ATTO, altresì, CHE per quanto non espressamente previsto dal Regolamento in oggetto, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione:

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera *b*), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 2*bis*, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174;

RITENUTO necessario e opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere alla modifica del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 18 maggio 2020, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico-sociale e ambientale di questo Comune;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE l'allegata modifica all'articolo 5 del Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dall'art. 1, commi da 739 a 783, legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014", composto da n. 25 articoli, depositato agli atti;
3. DI PRENDERE ATTO CHE il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2023;
4. DI INVIARE, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
5. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il Regolamento in oggetto, come modificato dalla presente deliberazione;
6. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa.
7. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ghiffa, 13/03/2023

Il Proponente
F.to Avv. Matteo Lanino

ARTICOLO DA MODIFICARE

ART. 5

**DEFINIZIONE DI FABBRICATO, ABITAZIONE PRINCIPALE,
AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO**

4. Sono altresì considerate abitazioni principali:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. In base inoltre alla Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020, continua a permanere l'esclusione dall'IMU della casa familiare assegnata con provvedimento del giudice già assimilata all'abitazione principale nella previgente disciplina;

e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

ARTICOLO MODIFICATO

ART. 5

**DEFINIZIONE DI FABBRICATO, ABITAZIONE PRINCIPALE,
AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO**

4. Sono altresì considerate abitazioni principali:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. In base, inoltre, alla Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020, continua a permanere l'esclusione dall'IMU della casa familiare assegnata con provvedimento del giudice già assimilata all'abitazione principale nella previgente disciplina;

e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

f) l'unità abitativa posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. A seguito di cambio di residenza presso gli istituti sanitari di ricovero (luoghi di cura), sarà opportuno presentare all'ufficio protocollo comunale idonea documentazione rilasciata dalla struttura ospitante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:
"MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)."

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Dott. Roberto Patuelli, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ghiffa, lì 13/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Patuelli

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Roberto Patuelli, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ghiffa, lì 13/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Patuelli

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CARULLI Michele

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Puppi Marzio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giorgia D'Arca

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza a partire dalla data odierna.

Ghiffa, li 28/03/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giorgia D'Arca

E' copia conforme all'originale.

Lì, 28/03/2023



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giorgia D'Arca

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva dal 22/03/2023.

Ghiffa, li 24/03/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giorgia D'Arca

